

Modifica dell'art. 43 della circolare n. 13778 (delibera del 24 luglio 2014) – Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimenti di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

(Delibera del 26 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

Come è noto, il Consiglio, nell'ambito della procedura dell'assegnazione di sedi ai magistrati ordinari in tirocinio, può indicare un elenco di sedi c.d. "a copertura necessaria", individuate tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio, della situazione dell'organico e della tipologia degli affari trattati.

L'art.43 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimenti di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie) prevede che l'assegnazione alle predette sedi comporterà il riconoscimento di benefici per i successivi trasferimenti in sedi di pari grado nei seguenti termini:

- permanenza protratta per sei anni punti 2;
- permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, punti 3; per un massimo di punti 5.

La recente modifica dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario (D.L. n. 168/2016), che ha portato da tre a quattro anni il termine di legittimazione ordinaria per i tramutamenti successivi a domanda del magistrato, impone una revisione dei punteggi aggiuntivi previsti all'art. 43 della su menzionata circolare, ciò al fine di incentivare i magistrati ordinari in tirocinio alla richiesta delle sedi "a copertura necessaria" ed a trattenersi in tali sedi il maggior tempo possibile, essendo interesse prioritario dell'amministrazione garantire una certa stabilità degli organici dei magistrati nelle sedi più disagiate.

E' stato, pertanto, previsto il riconoscimento ai magistrati ordinari in tirocinio che scelgono le "sedi a copertura necessaria" di un punteggio pari a 2,5 in caso di permanenza protratta per sei anni ed un punteggio di 3,5 in caso di permanenza protratta per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, per un massimo di complessivi punti 6.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di riformulare l'art. 43 (sedi a copertura necessaria) della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie, nei seguenti termini:

"L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui all'art. 7 per le sedi a copertura necessaria, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede, consente di attribuire il riconoscimento dei seguenti punteggi per il successivo trasferimento in una sede di pari grado: nel caso di permanenza protratta per sei anni punti 2,5 e nel caso di permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, punti 3,5, per un massimo di complessivi punti 6".